

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IANNIELLO e PATRIARCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1991

Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 6 della legge 19 aprile 1990, n. 85, in materia di concessioni del lotto

ONOREVOLI SENATORI. - L'interpretazione autentica della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 19 aprile 1990, n. 85, si rende necessaria a seguito dell'emanazione da parte dell'Amministrazione finanziaria (Direzione generale per le entrate speciali) della circolare n. 10 del 28 dicembre 1990, esplicativa della citata legge n. 85 del 1990.

Con la circolare anzidetta l'Amministrazione finanziaria, attenendosi esclusivamente alla lettera della norma che estende alle concessioni del lotto la disciplina sulle rivendite di generi di monopolio, ha ritenuto che anche le concessioni del lotto assegnate *ex lege* ai dipendenti del lotto che

si erano dimessi dall'impiego devono avere, come le gestioni delle rivendite di generi di monopolio, la durata massima di nove anni, a norma dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

Siffatta interpretazione, che non tiene conto dei diritti acquisiti dagli ex dipendenti del lotto e che modifica sostanzialmente le condizioni in base alle quali i predetti hanno accettato di lasciare l'impiego, viola palesemente lo spirito della disposizione.

E, invero, il decreto ministeriale 6 maggio 1987 - attuativo dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123, che, richiamando gli articoli 12 e 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, ha riconosciuto il

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diritto ai ricevitori del lotto di conseguire la concessione a condizione che si dimettesse dall'impiego - ha disposto che la concessione, inizialmente di un anno, fosse rinnovata automaticamente senza alcun limite di durata, mentre le concessioni attribuite ai rivenditori di generi di monopolio cessano con la perdita della licenza di esercizio della rivendita stessa.

La garanzia della continuità della concessione convinse alcuni dipendenti del lotto a dimettersi dall'impiego.

L'interpretazione data dall'Amministrazione all'articolo 6 della legge n. 85 del 1990 verrebbe ad annullare l'anzidetta garanzia.

In conclusione, appare evidente che l'ambito di applicazione della norma di cui al penultimo comma dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, deve intendersi esteso solo alle concessioni del lotto gestite dai rivenditori di generi di monopolio nonchè alle concessioni gestite dagli aventi causa degli ex dipendenti del lotto.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. La disposizione prevista dal comma 1 dell'articolo 6 della legge 19 aprile 1990, n. 85, che estende alle concessioni del lotto la normativa che regola le rivendite di generi di monopolio, deve essere interpretata nel senso che la norma di cui al penultimo comma dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, che stabilisce la durata massima della gestione della rivendita di generi di monopolio, non si applica alle concessioni gestite dagli ex dipendenti del lotto che hanno conseguito la concessione a norma dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123, a condizione che si fossero dimessi dall'impiego.